ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERONE
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I°
Via Spineto, 1 – 63837 – FALERONE (FM) – Tel. 0734 710165
http://icsfalerone.edu.it
apic825004@istruzione.it apic825004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA FACEBOOK E DEL PROFILO INSTAGRAM ISTITUZIONALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento della pagina Facebook e del profilo Instagram istituzionali dell'Istituto Comprensivo di Falerone, definendo le modalità di pubblicazione dei contenuti e di interazione con gli utenti.

Art. 2 – Principi

1. L'Istituto Comprensivo riconosce internet e i social network quali strumenti per l'esercizio della libertà di pensiero e di espressione, sancita dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. L'Istituto identifica in internet e nei social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola, gli studenti, le famiglie, gli Enti e il territorio e favorire l'accesso alle informazioni, senza discriminazioni.
3. L'Istituto riconosce la pagina Facebook e il profilo Instagram istituzionali quali strumenti di comunicazione, informazione e valorizzazione delle attività scolastiche. Gli indirizzi dei canali ufficiali attivi sono pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito web istituzionale.
4. Sui canali social istituzionali possono essere pubblicate informazioni su eventi, manifestazioni, progetti e iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo, nonché informazioni di interesse pubblico pertinenti alle finalità della scuola.
5. I canali social istituzionali devono essere utilizzati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Istituto, esplicitati nel P.T.O.F. Essi affiancano il sito web istituzionale per la documentazione, l'informazione e la valorizzazione delle attività scolastiche.
6. È vietato utilizzare la denominazione, il logo o altri elementi identificativi dell'Istituto per attivare profili social che si presentino come ufficiali o riconducibili alla scuola senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Il personale scolastico non può utilizzare profili personali per effettuare comunicazioni a nome dell'Istituto né attivare canali istituzionali o ufficiosi non autorizzati. Eventuali violazioni saranno valutate nelle sedi competenti, secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. La responsabilità dei contenuti pubblicati sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram istituzionali è del Dirigente scolastico. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo di Falerone, rappresentato dal Dirigente scolastico.

Firmato digitalmente da GESUE' ODA

2. La gestione dei canali social istituzionali è affidata al Dirigente scolastico, che si avvale dei docenti Funzioni Strumentali Area 2 formalmente incaricati e autorizzati alla pubblicazione dei contenuti.

3. La raccolta dei materiali nei vari plessi è affidata a docenti appositamente incaricati. L'incarico di raccolta non comporta l'autorizzazione ad accedere ai canali social istituzionali o a pubblicare direttamente i contenuti.

4. I docenti incaricati della raccolta trasmettono i materiali ai docenti Funzioni Strumentali Area 2 incaricati della pubblicazione mediante invio alla casella di posta elettronica area.social@icsfalerone.edu.it, allegando le fotografie e/o i video e inserendo nel corpo della mail il testo del post da pubblicare.
   Prima della pubblicazione, i docenti Funzioni Strumentali Area 2 incaricati verificano che i materiali rispettino le disposizioni del presente regolamento e, ove necessario, che sia stata acquisita una specifica autorizzazione alla pubblicazione.
   L'invio dei materiali non comporta l'automatica pubblicazione. I docenti incaricati della pubblicazione possono richiedere integrazioni o modifiche e sottoporre al Dirigente scolastico eventuali dubbi sulla pubblicabilità.

5. I materiali trasmessi per la pubblicazione sono conservati nella casella di posta elettronica istituzionale dedicata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I contenuti pubblicati sui canali social rimangono disponibili per finalità di documentazione delle attività dell'Istituto, salvo che la rimozione sia necessaria per tutelare gli interessati o rispettare la normativa vigente.

6. Le pubblicazioni sui canali social si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

7. Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e delle altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e diritto all'immagine.

8. La pubblicazione dei materiali avviene rendendo gli alunni non identificabili, mediante oscuramento dei volti ed eliminazione degli ulteriori elementi che possano consentirne il riconoscimento. Nei casi in cui sia prevista la pubblicazione di immagini, video o registrazioni audio che rendano identificabili gli alunni, sono preventivamente fornite le informazioni sul trattamento e acquisito il consenso specifico degli esercenti la responsabilità genitoriale per i canali e le finalità interessati. In ogni caso, i contenuti devono rispettare la dignità, la riservatezza e il superiore interesse del minore.

9. Gli accessi ai canali social istituzionali sono riservati ai soggetti autorizzati e protetti mediante adeguate misure di sicurezza. Alla cessazione dell'incarico sono revocati i relativi permessi e assicurato il passaggio di consegne. Eventuali accessi abusivi o incidenti sono tempestivamente segnalati al Dirigente scolastico.

10. I contenuti sono predisposti favorendone la leggibilità e l'accessibilità, mediante testi chiari, informazioni essenziali riportate anche nel testo dei post e, ove disponibili e pertinenti, descrizioni delle immagini e sottotitoli dei video.

11. I contenuti realizzati con strumenti di intelligenza artificiale sono verificati dai soggetti incaricati prima della pubblicazione. È vietato inserire dati personali o immagini identificabili degli alunni in strumenti non autorizzati dall'Istituto. I contenuti sintetici che possono essere

Firmato digitalmente da GESUE' ODA

scambiati per riprese, registrazioni o documentazione autentiche sono chiaramente segnalati come generati o manipolati artificialmente, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 4 – Modalità di accesso

1. I canali social istituzionali sono destinati alla consultazione pubblica, nei limiti delle funzionalità e delle condizioni di accesso delle rispettive piattaforme.
2. L'interazione con l'Istituto attraverso la pagina Facebook e il profilo Instagram deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
3. I commenti e i messaggi privati non sostituiscono i canali ufficiali di comunicazione con l'Istituto e non sono destinati alla presentazione di istanze, documenti o comunicazioni contenenti dati personali riservati. Per tali finalità devono essere utilizzati i recapiti e gli strumenti istituzionali.
4. La fruizione delle informazioni e dei servizi scolastici non richiede l'iscrizione ai social network. Le comunicazioni ufficiali sono rese disponibili attraverso i canali istituzionali previsti dall'Istituto.

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Il controllo, la verifica e l'eventuale limitazione dei contenuti e delle interazioni sono effettuati dai soggetti incaricati della gestione, nel rispetto della normativa vigente e della libertà di espressione.
2. Gli utenti devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme e sono responsabili dei commenti, dei messaggi e delle altre interazioni effettuate attraverso le funzionalità abilitate, secondo la normativa vigente. Tale responsabilità riguarda anche l'eventuale violazione degli accessi protetti e dei diritti d'autore.
3. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento sono segnalati al Dirigente scolastico.
4. Non è consentita la pubblicazione e saranno rimossi, ove tecnicamente possibile, i post, i commenti o i materiali contenenti:
   a) contenuti non pertinenti alle finalità istituzionali della scuola;
   b) categorie particolari di dati personali di alunni o personale scolastico, quali dati relativi alla salute, alla disabilità o alle convinzioni religiose;
   c) informazioni coperte da segreto d'ufficio o dati personali diffusi in violazione della normativa;
   d) contenuti di propaganda politica, sindacale o religiosa;
   e) contenuti pubblicitari o commerciali non autorizzati;
   f) insulti, espressioni volgari, discriminatorie o offensive;
   g) contenuti contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
   h) materiali che violino il diritto d'autore, inclusi immagini, musiche, video e materiali grafici;
   i) fotografie, video o registrazioni audio di minori identificabili pubblicati senza la preventiva verifica dei presupposti previsti dall'art. 3;
   j) contenuti che incitino all'odio o alla violenza;
   k) collegamenti a siti esterni non verificati o potenzialmente dannosi;
   l) dati personali di terzi diffusi senza un idoneo presupposto di liceità;
   m) informazioni false, ingannevoli o allarmistiche;

Firmato digitalmente da GESUE' ODA

n) contenuti che violino la dignità delle persone.

5. È inoltre vietato:
   a) utilizzare i canali social istituzionali per controversie personali;
   b) pubblicare ripetutamente lo stesso contenuto o messaggi indesiderati, anche a carattere promozionale;
   c) diffondere messaggi di proselitismo per altre organizzazioni;
   d) pubblicare materiali protetti dal diritto d'autore senza autorizzazione o altra condizione che ne consenta legittimamente l'utilizzo;
   e) utilizzare un linguaggio non consono al contesto istituzionale.
6. I soggetti incaricati della gestione possono:
   a) rimuovere o nascondere, ove tecnicamente possibile, i contenuti non conformi al presente regolamento, anche senza preavviso;
   b) limitare o bloccare gli utenti che violano ripetutamente le disposizioni del regolamento;
   c) limitare o disabilitare i commenti e altre interazioni quando necessario per tutelare i minori, i dati personali o il corretto funzionamento dei canali;
   d) segnalare alla piattaforma e, tramite il Dirigente scolastico, alle autorità competenti i contenuti potenzialmente illeciti.
7. In caso di dubbi sulla pubblicabilità di un contenuto, la decisione finale spetta al Dirigente scolastico, che si avvale, ove necessario, del supporto del Responsabile della protezione dei dati.
8. Le modifiche al presente regolamento sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto e pubblicate sul sito web istituzionale.

Art. 6 – Costi di gestione

L'utilizzo delle funzionalità ordinarie dei canali social istituzionali non prevede costi di iscrizione per gli utenti. L'eventuale attivazione di servizi a pagamento o di iniziative di sponsorizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituto, secondo le procedure amministrative e contabili applicabili.

Reati e violazioni della legge

Al di là delle regole di comportamento previste dal presente regolamento, alcune condotte compiute attraverso strumenti informatici e social network possono costituire illeciti civili, amministrativi o penali.

Gli esempi riportati di seguito hanno carattere informativo e non esaustivo. La qualificazione delle singole condotte dipende dalle circostanze concrete e dalla normativa vigente.

1. Reati informatici

• Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

L'art. 615-ter del Codice penale disciplina l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e il mantenimento nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escludere l'accesso.

Possono rientrare in tale ambito, ricorrendone i presupposti, gli accessi non autorizzati ad account, caselle di posta elettronica, dispositivi o sistemi informatici.

Firmato digitalmente da GESUE' ODA

• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

L'art. 635-quater.1 del Codice penale disciplina le condotte relative ad apparecchiature, dispositivi o programmi destinati al danneggiamento illecito di sistemi, dati o programmi informatici, oppure all'interruzione o all'alterazione del funzionamento dei sistemi, secondo i presupposti previsti dalla norma.

• Danneggiamento informatico

Gli artt. 635-bis e seguenti del Codice penale disciplinano, secondo le diverse fattispecie, il danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici.

La cancellazione, distruzione, alterazione o compromissione di dati e sistemi altrui può comportare responsabilità penale quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge.

• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici

L'art. 615-quater del Codice penale disciplina, ricorrendone i presupposti, le condotte abusive relative a codici, parole chiave e altri mezzi idonei all'accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.

L'acquisizione o la diffusione non autorizzata delle credenziali altrui può inoltre comportare ulteriori responsabilità in relazione alle modalità e alle finalità della condotta.

• Frode informatica

L'art. 640-ter del Codice penale disciplina le condotte con cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

2. Reati non informatici e altri illeciti

• Offese all'onore o al decoro della persona

L'ingiuria non costituisce più il reato previsto dall'art. 594 del Codice penale, abrogato dal D.Lgs. 7/2016. Le offese all'onore o al decoro possono tuttavia comportare responsabilità civile e le conseguenze previste dalla normativa applicabile.

Le espressioni offensive restano vietate dal presente regolamento, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica.

• Diffamazione

L'art. 595 del Codice penale disciplina l'offesa alla reputazione altrui mediante comunicazione con più persone.

La diffusione di contenuti diffamatori attraverso i social network può integrare l'aggravante dell'utilizzo di un mezzo di pubblicità, secondo le circostanze del caso.

• Minacce e molestie

Le minacce, anche se formulate attraverso strumenti telematici, possono integrare il reato previsto dall'art. 612 del Codice penale.

Ulteriori condotte intimidatorie, persecutorie o moleste possono rientrare, secondo le circostanze e i presupposti di legge, nelle fattispecie di violenza privata, estorsione, atti persecutori o molestie, disciplinate rispettivamente dagli artt. 610, 629, 612-bis e 660 del Codice penale.

Firmato digitalmente da GESUE' ODA

• Violazione dei diritti d’autore

La legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni tutela il diritto d’autore e i diritti connessi.

L’utilizzo di fotografie, testi, musiche, video, illustrazioni e altri materiali protetti deve avvenire nel rispetto delle autorizzazioni, delle licenze e delle eccezioni previste dalla legge. La disponibilità di un materiale su internet non ne comporta automaticamente la libera utilizzabilità.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed è pubblicato sul sito web istituzionale.

Firmato digitalmente da GESUE' ODA